

INNOTECH S.p.A.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

delle proposte all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti di Innotech S.p.A., predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 3 del Decreto Ministeriale n. 437/98 e dell'articolo 72 del Regolamento CONSOB adottato con delibera n. 11971/99, come successivamente modificato.

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione della Innotech S.p.A. (**"Innotech"** o **"la Società"**) con riferimento all'articolo 3 del Decreto Ministeriale n. 437 del 5 novembre 1998 fa presente che l'ordine del giorno previsto per l'assemblea dei soci convocata, in sede ordinaria e straordinaria, mediante avviso pubblicato sul quotidiano "Italia Oggi", pagina 10, in data 29 maggio 2007, in Milano, Via dell'Orso n. 16, in prima convocazione per il giorno 29 giugno 2007 alle ore 10:00 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 16 luglio 2007, alle ore 12:00 stesso luogo, è il seguente:

Parte Ordinaria

1. Nomina degli amministratori, determinazione del relativo compenso;

Parte Straordinaria

1. Modifiche agli articoli 11 e 18 dello statuto sociale relative alle modalità di nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, inserimento dell'articolo 19-*bis* relativo al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, finalizzate a conformare lo statuto della Innotech S.p.A. alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (**"Testo Unico"**) come modificato per effetto del Decreto Legislativo n. 303 del 29 dicembre 2006 (**"Decreto"**) e della Legge n. 262 del 28 dicembre 2005 e alle disposizioni del Regolamento CONSOB 11971/99 (**"Regolamento Emittenti"**) come modificato dalla delibera CONSOB n. 15915 in data 3 maggio 2007.

La presente relazione, è stata redatta in conformità al disposto dell'articolo 3 del Decreto Ministeriale n. 437/98 e, con riferimento all'unico punto all'ordine del giorno di parte straordinaria, anche ai sensi dell'articolo 72 del Regolamento Emittenti.

* * *

Parte ordinaria

Nomina degli amministratori, determinazione del relativo compenso.

In data 23 aprile 2007 e 24 maggio 2007 si sono dimessi dal Consiglio di Amministrazione della Innotech rispettivamente i signori Alvisè Morin (Amministratore Delegato) e Carlo Corba Colombo (Presidente del Consiglio di Amministrazione). A seguito di tali eventi, in applicazione del disposto del primo comma dell'articolo 2386 del Codice Civile, i restanti componenti del Consiglio di Amministrazione hanno provveduto in data 24 maggio 2007 a sostituire i Consiglieri dimissionari con i signori Sandro Cocco e Franco Brambilla, mediante deliberazione approvata dal Collegio Sindacale. Considerato che l'articolo 2386 del Codice Civile prevede che gli amministratori cooptati restino in carica fino alla successiva assemblea, occorrerà procedere alla nomina di due nuovi amministratori ed alla determinazione del relativo compenso. Gli amministratori da nominare potranno essere individuati anche nelle persone cooptate in data 24 maggio 2007.

Al riguardo si ricorda che ai sensi dell'articolo 11 dello statuto della Società, gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalle norme di legge e regolamentari in materia e del

codice di comportamento redatto dalle società di gestione del mercato regolamentato italiano alla cui negoziazione sono ammesse le azioni della Società.

Parte straordinaria

Modifiche agli articoli 11 e 18 dello statuto sociale relative alle modalità di nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, inserimento dell'articolo 19-bis relativo al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, finalizzate a conformare lo statuto della Innotech S.p.A. alle disposizioni del Testo Unico come modificato per effetto del Decreto e della Legge n. 262 del 28 dicembre 2005 e alle disposizioni del Regolamento Emittenti come modificato dalla delibera CONSOB n. 15915 in data 3 maggio 2007

Il vigente statuto della Innotech è stato approvato dall'assemblea dei soci in data 7 novembre 2006 e successivamente modificato, limitatamente alla composizione del capitale sociale di cui all'articolo 5, per effetto delle delibere del consiglio di amministrazione del 27 novembre 2006 e del 17 gennaio 2007, in ragione dell'esercizio da parte del Consiglio di Amministrazione della delega all'aumento di capitale di cui alla delibera dell'assemblea dei soci del 7 novembre 2006.

Successivamente alla data di cui sopra in cui l'assemblea dei soci ha approvato il vigente statuto della Innotech, è stato emanato il Decreto recante disposizioni di coordinamento con il Decreto Legge n. 385 del 1 settembre 1993 c.d. "Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia" e del Testo Unico con la Legge n. 262 del 28 dicembre 2005. Inoltre, con Delibera n. 15915 in data 3 maggio 2007, la CONSOB ha modificato il Regolamento Emittenti.

Di seguito sottoponiamo alla Vostra approvazione le modifiche proposte agli articoli 11 e 18 dello statuto sociale e l'inserimento del nuovo articolo 19-bis, al fine di adeguare lo stesso alle disposizioni del Testo Unico e del Regolamento Emittenti, come rispettivamente modificati dal Decreto e dalla Delibera n. 15915.

Articolo 11

Il primo comma dell'articolo 147-ter del Testo Unico, come modificato dal Decreto, dispone che "Lo statuto prevede che i componenti del consiglio di amministrazione siano eletti sulla base di liste di candidati". In ragione di detta disposizione si propone di inserire all'articolo 11 dello statuto della Innotech la previsione del sistema di nomina degli amministratori per liste.

Continua il primo comma dell'articolo 147-ter del Testo Unico, come modificato dal Decreto, disponendo che lo statuto determina la quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste, in misura non superiore a un quarantesimo (2,5%) del capitale sociale o alla diversa misura stabilita dalla CONSOB con regolamento tenendo conto della capitalizzazione, del flottante e degli assetti proprietari delle società quotate.

Al riguardo, il Regolamento Emittenti prevede diverse soglie percentuali, sia maggiori sia inferiori al 2,5% del capitale, soglie stabilite in primo luogo sulla capitalizzazione delle società quotate che vengono rese note dalla CONSOB entro trenta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Ciò considerato, appare opportuno, al fine di adeguare lo statuto al testo normativo novellato garantendo allo stesso tempo la necessaria flessibilità, prevedere che le liste possano essere presentate dagli azionisti in possesso della percentuale di partecipazione individuata in conformità con quanto stabilito dal regolamento della CONSOB o, in mancanza, fare riferimento alla percentuale del 2,5%.

Per completezza si osserva che il Regolamento Emittenti (articolo 144-septies, secondo comma) precisa che l'avviso di convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori debba indicare la quota di partecipazione funzionale alla presentazione delle liste: ciò

comporterà quindi, in prossimità di tale assemblea, la necessità che il Consiglio di Amministrazione si attivi per la determinazione di tale soglia nell'avviso di convocazione.

Si segnala che allo stato ed in applicazione delle disposizioni sopra richiamate, la quota di partecipazione richiesta per la presentazione di una lista di candidati amministratori nel caso della Innotech è pari al 2,5% del capitale sociale.

Il Regolamento Emittenti (articolo 144-*octies*) prevede inoltre che le liste di candidati presentate dai soci siano messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, la società di gestione del mercato e nel sito *internet* della società, *“senza indugio e comunque almeno dieci giorni prima di quello previsto per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli organi di amministrazione”*. Le liste dovranno essere peraltro pubblicate corredate (i) di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati; (ii) della dichiarazione circa l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del Testo unico e, se lo statuto lo prevede, degli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria; nonché (iii) dell'indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato le liste e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta.

Per consentire alla Società di adempiere agli obblighi di pubblicità sopra richiamati, si propone quindi di richiedere che, insieme alle liste, debbano essere depositate presso la sede sociale almeno quindici giorni precedenti l'assemblea anche una esauriente descrizione delle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato nonché una dichiarazione in merito all'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza e l'indicazione dell'identità e della partecipazione detenuta dai soci che hanno presentato.

Il terzo comma dell'articolo 147-*ter* del Testo Unico, come modificato dal Decreto, prevede che *“almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione è espresso dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti”*. A tal fine si propone di prevedere che ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale, il soggetto controllante, le società controllate e quelle sottoposte a comune controllo ai sensi dell'articolo 93 del Testo Unico, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, liste diverse da quella presentata.

L'articolo 147-*ter*, quarto comma, del Testo Unico, così come modificato dal Decreto, prevede che *“almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione, ovvero due se il consiglio di amministrazione sia composto da più di sette componenti, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma terzo”*. Pertanto, si propone di prevedere che ogni lista debba includere un numero di candidati, in conformità con quanto stabilito dalle norme applicabili, in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, uno dei quali da collocare al primo posto della lista. I candidati in possesso dei requisiti di indipendenza dovranno essere indicati distintamente al fine di consentire l'individuazione prescritta dall'articolo 147-*ter*, primo comma, secondo periodo, del Testo Unico.

Articolo 18

L'articolo 148, comma secondo, del Testo Unico, come modificato dal Decreto, prevede che la *“CONSOB stabilisce con regolamento modalità per l'elezione, con voto di lista, di un membro effettivo del collegio sindacale da parte dei soci di minoranza che non siano collegati, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti”*.

Quanto alle quote di partecipazione per la presentazione delle liste, il Regolamento Emittenti (articolo 144-*sexies*, secondo comma) prevede che lo statuto possa richiedere il possesso *“di una quota di*

partecipazione non superiore a quella determinata ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 1, del Testo Unico". Al riguardo si ricorda che il Regolamento Emittenti prevede diverse soglie percentuali, sia maggiori sia inferiori al 2,5% del capitale, soglie stabilite in primo luogo sulla capitalizzazione delle società quotate che vengono rese note dalla CONSOB entro trenta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Considerando che, allo stato attuale, lo statuto di Innotech prevede una quota minima pari al 3% delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria, appare opportuno, al fine di adeguare lo statuto al testo normativo novellato garantendo allo stesso tempo la necessaria flessibilità, prevedere che le liste possano essere presentate dagli azionisti in possesso della percentuale di partecipazione individuata in conformità con quanto stabilito dal regolamento della CONSOB ovvero, in mancanza, da disposizioni statutarie in materia di elezione di membri del Consiglio di Amministrazione. Si suggerisce, inoltre, avuto riguardo alla *ratio* delle innovazioni normative volta a favorire l'elezione di un sindaco da parte della minoranza di eliminare il riferimento contenuto all'articolo 18 dello statuto della Società al termine di trenta giorni di iscrizione a libro soci per l'esercizio del diritto di presentazione di una lista.

Per completezza si osserva che il Regolamento Emittenti (articolo 144-septies, secondo comma) precisa che l'avviso di convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci deve indicare la quota di partecipazione funzionale alla presentazione delle liste: ciò comporterà quindi, in prossimità di tale assemblea, l'attivazione del Consiglio di amministrazione per la determinazione di tale soglia nell'avviso di convocazione. Si segnala che allo stato ed in applicazione delle disposizioni sopra richiamate, la quota di partecipazione richiesta per la presentazione di una lista di candidati sindaci nel caso della Innotech è pari al 2,5% del capitale sociale.

Con riferimento ai termini di deposito della lista dei candidati alla carica di sindaco, il Regolamento Emittenti (articolo 144-sexies, quarto comma) prevede che le liste siano depositate presso la sede sociale almeno quindici giorni prima di quello previsto per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci, corredate (i) delle informazioni relative ai all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione; (ii) di una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi; nonché (iii) di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati e di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e della loro accettazione della candidatura. Pertanto, si propone di modificare il termine per la presentazione delle liste dei candidati alla carica di sindaco portando lo stesso da "*dieci*" a "*quindici*" giorni antecedenti l'assemblea (e prevedere che le liste potranno essere presentate entro i diversi termini previsti dalle disposizioni normative applicabili) e di inserire idonee previsioni statutarie relative agli obblighi di informazione di cui sopra.

Si segnala, inoltre, che anche per le liste per l'elezione dei sindaci (corredate delle informazioni relative ai candidati di cui al paragrafo che precede), il Regolamento Emittenti (articolo 144-octies) prevede la messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, la società di gestione del mercato e il sito *internet* dell'emittente "*senza indugio e comunque almeno dieci giorni prima di quello previsto per l'assemblea*".

L'articolo 148, comma 2-bis, del Testo Unico, come modificato dal Decreto, prevede che "*Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'assemblea tra i sindaci eletti dalla minoranza.*" Si propone pertanto di modificare la previsione statutaria attualmente vigente che assegna la presidenza del Collegio "*al primo candidato della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti*".

Infine, l'articolo 2 della Legge n. 262 del 28 dicembre 2005 ha introdotto una nuova regolazione dei limiti al cumulo degli incarichi, inserendo nel Testo Unico un nuovo articolo 148-bis ed affidando alla CONSOB il compito di emanare un nuovo regolamento al riguardo. Successivamente la CONSOB ha dato attuazione a tale disposizione inserendo nel Regolamento Emittenti il capo II del Titolo V (articoli 144-duodecies e seguenti). In particolare, il Regolamento Emittenti prevede le modalità di calcolo del numero massimo di incarichi di amministrazione e controllo che potranno essere assunti dai membri del Collegio Sindacale. Al fine di adeguare lo statuto della Società alle nuove disposizioni regolamentari, si propone di modificare la disposizione in esame inserendo una espressione volutamente generica (*“Non possono essere nominati sindaci, e se eletti decadono dall’incarico, coloro che ricoprono incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa di legge e di regolamento vigenti”*) che valga ad includere i limiti attualmente non compresi nella corrispondente previsione statutaria.

Articolo 19-bis

Ai sensi dell'articolo 154-bis, primo comma, del Testo Unico, come modificato dal Decreto, *“lo statuto prevede i requisiti di professionalità e le modalità di nomina di un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, previo parere obbligatorio dell'organo di controllo. Gli atti e le comunicazioni della società diffusi al mercato, e relativi all’informativa contabile anche infrannuale della stessa società, sono accompagnati da una dichiarazione scritta del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, che ne attestano la corrispondenza alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili”*.

In virtù dell'anzidetto disposto normativo, si propone di istituire la figura del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e di prevederne la nomina da parte del Consiglio di Amministrazione tra soggetti esperti in materia di amministrazione, finanza e controllo.

* * *

Si riporta, qui di seguito, l'esposizione a confronto del testo dello Statuto vigente e di quello di cui si propone l'adozione, evidenziando le variazioni apportate.

Testo vigente	Testo proposto
Articolo 11	Articolo 11
La società è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da 3 (tre) a 9 (nove) membri in numero dispari i quali durano in carica per il periodo stabilito all'atto della nomina non superiore a tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.	La società è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da 3 (tre) a 9 (nove) membri in numero dispari i quali durano in carica per il periodo stabilito all'atto della nomina non superiore a tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.
L'assemblea prima di procedere alla loro nomina determina il numero dei componenti il Consiglio e la durata in carica.	L'assemblea prima di procedere alla loro nomina determina il numero dei componenti il Consiglio e la durata in carica.
	<u>Oltre al Consiglio di Amministrazione uscente, tanti soci che, da soli od insieme ad altri soci, siano complessivamente titolari, al momento di presentazione della lista, della quota di partecipazione del capitale sociale costituito da azioni aventi diritto di voto in Assemblea ordinaria, individuata in conformità</u>

Testo vigente	Testo proposto
<p>Gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge o dalle norme regolamentari in materia (e del codice di comportamento redatto dalle società di gestione del mercato regolamentato italiano alla cui negoziazione sono ammesse le azioni della società).</p>	<p><u>con quanto stabilito da CONSOB con regolamento, o, in mancanza, pari al 2,5%, avranno diritto di presentare una lista di candidati, depositandola presso la sede sociale almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, salva ogni eventuale ulteriore forma di pubblicità stabilita dalla disciplina <i>pro-tempore</i> vigente. Al fine di comprovare la titolarità del numero delle azioni necessarie alla presentazione delle liste, i soci devono contestualmente presentare, presso la sede sociale, le azioni o apposita certificazione rilasciata ai sensi della vigente normativa da intermediario finanziario abilitato. Il deposito, effettuato conformemente a quanto sopra, è valido anche per la seconda e la terza convocazione, ove previste.</u></p> <p><u>Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale, il soggetto controllante, le società controllate e quelle sottoposte a comune controllo ai sensi dell'articolo 93 del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista. Ogni socio avente diritto al voto potrà votare una sola lista. Ogni candidato potrà candidarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità. Non saranno accettate liste presentate e/o voti esercitati in violazione dei suddetti divieti.</u></p> <p><u>Ciascuna lista dovrà elencare distintamente i candidati, ordinati progressivamente, e dovrà includere, a pena di decadenza, un numero di candidati, in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente, in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalle disposizioni legislative e regolamentari.</u></p> <p>Gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge o dalle norme regolamentari in materia (e del codice di comportamento redatto dalle società di gestione del mercato regolamentato italiano alla cui negoziazione sono ammesse le azioni della società).</p> <p><u>Entro il termine sopra indicato, unitamente a ciascuna lista, contenente anche l'indicazione dell'identità dei soci che la presentano, sono altresì depositate (i) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché la sussistenza dei requisiti prescritti dalle disposizioni di legge, di regolamenti e dal presente Statuto per le rispettive cariche, e (ii) una esauriente descrizione delle caratteristiche personali e professionali del candidato con indicazione, se del</u></p>

Testo vigente	Testo proposto
	<p><u>caso, dell'idoneità del candidato stesso a qualificarsi come indipendente ai sensi di legge.</u></p> <p><u>Alla elezione degli Amministratori si procederà come segue: (i) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, tutti membri del Consiglio di Amministrazione, quanti siano di volta in volta deliberati dall'Assemblea, tranne uno. A questo scopo, in caso di parità di voti tra diverse liste, si procederà a nuova votazione da parte dell'Assemblea, risultando eletta quale lista di maggioranza quella che ottenga il maggior numero di voti; (ii) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il secondo maggior numero di voti, e che non è collegata, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista di cui al precedente punto (i), è tratto un membro del Consiglio di Amministrazione nella persona del primo candidato, come indicato in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati in tale lista. A questo scopo, in caso di parità di voti tra diverse liste, si procederà a nuova votazione tra di queste per l'elezione dell'ultimo membro del Consiglio di Amministrazione da parte dell'Assemblea, risultando eletto il primo candidato della lista che ottenga il maggior numero di voti.</u></p> <p><u>In caso di presentazione di una sola lista di candidati tutti gli Amministratori saranno eletti nell'ambito di tale lista, purché la medesima ottenga la maggioranza relativa dei voti. In caso di mancata presentazione di liste ovvero nel caso in cui gli Amministratori non siano nominati, per qualsiasi ragione, ai sensi del procedimento qui previsto, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge. In particolare, per la nomina di Amministratori che abbia luogo al di fuori delle ipotesi di rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge e di Statuto, senza osservare il procedimento sopra previsto, fermo restando quanto previsto al comma successivo.</u></p> <p><u>Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, si provvede ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile, secondo quanto appresso indicato: (i) il Consiglio di Amministrazione nomina i sostituti nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui appartenevano gli Amministratori cessati e l'Assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando lo stesso principio ed avendo cura di garantire, in ogni caso, la presenza nel Consiglio di Amministrazione del numero necessario di componenti in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti; (ii) qualora non residuino nella predetta lista candidati non</u></p>

Testo vigente	Testo proposto
	<u>eletti in precedenza, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione senza l'osservanza di quanto indicato al punto (i) così come provvede l'Assemblea sempre con le maggioranze di legge, ed avendo cura di garantire, in ogni caso, la presenza nel Consiglio di Amministrazione del numero necessario di componenti in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.</u>

Testo vigente	Testo proposto
<p style="text-align: center;">Articolo 18</p> <p>Il Collegio sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti, rieleggibili.</p> <p>Attribuzioni, doveri e durata in carica dei Sindaci sono quelli stabiliti per legge.</p> <p>Non possono essere eletti Sindaci, e se eletti decadono, coloro per i quali ai sensi di legge o di regolamento, ricorrono cause di ineleggibilità e di decadenza o che non siano in possesso dei necessari requisiti. Il requisito di cui all'articolo 1, comma 2, lettere b) e c), e comma 3 del decreto ministeriale n. 162 del 30 marzo 2000 sussiste qualora la professionalità maturata attenga rispettivamente: (i) al settore di attività della società (ii) alle materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico scientifiche, relative ai settori di cui alla lettera (i) che precede.</p> <p>Oltre che negli altri casi previsti dalla legge, non possono essere eletti Sindaci e se eletti decadono dall'ufficio, coloro che ricoprono la carica di Sindaco effettivo in più di cinque società italiane quotate nei mercati regolamentari italiani ovvero in più di cinque società assicuratrici.</p> <p>La nomina dei Sindaci è effettuata sulla base di liste secondo le procedure di cui ai commi seguenti, al fine di assicurare alla minoranza la nomina di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente.</p> <p>Vengono presentate liste composte da due sezioni: l'una per la nomina dei Sindaci effettivi e l'altra per la nomina dei Sindaci supplenti. Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.</p> <p>Hanno diritto a presentare una lista gli azionisti iscritti nel Libro Soci almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e che da</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 18</p> <p>Il Collegio sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti, rieleggibili.</p> <p>Attribuzioni, doveri e durata in carica dei Sindaci sono quelli stabiliti per legge.</p> <p>Non possono essere eletti Sindaci, e se eletti decadono, coloro per i quali ai sensi di legge o di regolamento, ricorrono cause di ineleggibilità e di decadenza o che non siano in possesso dei necessari requisiti <u>di professionalità, onorabilità ed indipendenza previsti dalla normativa vigente</u>. Il requisito di cui all'articolo 1, comma 2, lettere b) e c), e comma 3 del decreto ministeriale n. 162 del 30 marzo 2000 sussiste qualora la professionalità maturata attenga rispettivamente: (i) al settore di attività della società (ii) alle materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico scientifiche, relative ai settori di cui alla lettera (i) che precede.</p> <p>Oltre che negli altri casi previsti dalla legge, non possono essere eletti Sindaci e se eletti decadono dall'ufficio, coloro che ricoprono la carica di Sindaco effettivo in più di cinque società italiane quotate nei mercati regolamentari italiani ovvero in più di cinque società assicuratrici.</p> <p><u>Ferme restando le situazioni di ineleggibilità previste dalla legge, non possono essere nominati sindaci, e se eletti decadono, dall'incarico, coloro che ricoprono incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa di legge e di regolamento vigenti</u></p> <p>La nomina dei Sindaci è effettuata sulla base di liste secondo le procedure di cui ai commi seguenti, al fine di assicurare alla minoranza la nomina di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente.</p> <p>Vengono presentate liste composte da due sezioni: l'una per la nomina dei Sindaci effettivi e l'altra per la nomina dei Sindaci supplenti. Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.</p> <p>Hanno diritto a presentare una lista gli azionisti iscritti nel Libro Soci almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e che da</p>

Testo vigente	Testo proposto
<p>soli o insieme ad altri azionisti siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 3% del capitale sociale.</p>	<p>soli o insieme ad altri azionisti siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 3% del capitale sociale <u>al momento di presentazione della lista, della quota di partecipazione del capitale sociale costituito da azioni aventi diritto di voto in Assemblea ordinaria, individuata in conformità con quanto stabilito dalle disposizioni di legge e regolamento o, in mancanza, di statuto vigenti in materia di elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società.</u></p>
<p>Ogni azionista può concorrere a presentare una sola lista; in caso di violazione non si tiene conto dell'appoggio dato relativamente ad alcuna delle liste.</p>	<p>Ogni azionista può concorrere a presentare una sola lista; in caso di violazione non si tiene conto dell'appoggio dato relativamente ad alcuna delle liste.</p>
<p>Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede legale della Società almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione.</p>	<p>Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede legale della Società almeno dieci <u>quindici</u> giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione, <u>salvo i diversi termini inderogabilmente previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento.</u></p>
	<p><u>Le liste dovranno essere corredate: (i) delle informazioni relative ai all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione; (ii) di una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dalla normativa vigente con questi ultimi; e (iii) di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e della loro accettazione della candidatura.</u></p>
<p>Ogni azionista ha diritto di votare una sola lista.</p>	<p>Ogni azionista ha diritto di votare una sola lista.</p>
<p>Risulteranno eletti Sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti ed il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti. Risulteranno eletti Sindaci supplenti il primo candidato della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti ed il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti.</p>	<p>Risulteranno eletti Sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti ed il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti. Risulteranno eletti Sindaci supplenti il primo candidato della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti ed il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti.</p>
<p>In caso di parità di voti fra due o più liste, risulteranno eletti Sindaci i candidati più anziani per età sino alla</p>	<p>In caso di parità di voti fra due o più liste, risulteranno eletti Sindaci i candidati più anziani per età sino alla</p>

Testo vigente	Testo proposto
<p>concorrenza dei posti da assegnare.</p> <p>La Presidenza spetta al primo candidato della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti: in caso di parità di voti fra due o più liste, si applica il comma precedente.</p> <p>Qualora venga proposta un'unica lista, risulteranno eletti a Sindaci effettivi ed a Sindaci supplenti i candidati presenti nella lista stessa.</p> <p>In caso di sostituzione di un Sindaco subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato.</p> <p>Per le delibere di nomina dei Sindaci effettivi e supplenti e del Presidente necessari per l'integrazione del Collegio sindacale, l'assemblea delibera a maggioranza relativa, fatto salvo il diritto della minoranza di cui al presente articolo.</p>	<p>concorrenza dei posti da assegnare.</p> <p><u>Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'assemblea tra i sindaci effettivi eletti dalla minoranza</u> La presidenza spetta al primo candidato della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti: in caso di parità di voti fra due o più liste, si applica il comma che precede.</p> <p>Qualora venga proposta un'unica lista, risulteranno eletti a Sindaci effettivi ed a Sindaci supplenti i candidati presenti nella lista stessa.</p> <p>In caso di sostituzione di un Sindaco subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato.</p> <p>Per le delibere di nomina dei Sindaci effettivi e supplenti e del Presidente necessari per l'integrazione del Collegio sindacale, l'assemblea delibera a maggioranza relativa, fatto salvo il diritto della minoranza di cui al presente articolo.</p>
<p>Articolo non esistente</p>	<p>Articolo 19-bis</p> <p><u>Il Consiglio di Amministrazione nomina, previo parere del Collegio Sindacale, ai sensi dell'articolo 154-bis del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.</u></p> <p><u>Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve possedere requisiti di professionalità caratterizzati da specifica competenza in materia di amministrazione, finanza e controllo.</u></p>

Diritto di recesso

Le modifiche allo statuto sociale sopra illustrate non configurano alcun diritto di recesso in capo agli azionisti della Innotech.

* * *

Milano, 24 maggio 2007

per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente
